



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Ricorso al Magistrato del Lavoro dipendente Bello Luca. Costituzione in giudizio. Affidamento mandato Avv. Olimpia Cimaglia, Capo Ripartizione Affari Legali.

L'anno millenovecentonovantasei, il giorno 12 (dodici) del mese di dicembre, alle ore 16.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA (a.g.)

3. Angelo DI CORRADO

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI

6. Francesco MATARRESE

7. Alberto MESSINESE

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- Atteso che in data 02/dicembre u.s.. è stato notificato in Azienda un ricorso promosso innanzi al Pretore del Lavoro dal dipendente Bello Luca, rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Lovelli, al fine di ottenere il riconoscimento e la dichiarazione di illegittimità del provvedimento di collocamento in aspettativa ed il pagamento delle differenze retributive;
- preso atto che il Giudice adito ha fissato l'udienza di discussione per il giorno 14/04/1997;
- ritenuto di doversi costituire in giudizio, in quanto sussistono validi e fondati motivi di opposizione;
- atteso, pertanto, di poter affidare mandato difensivo all'Avv. Olimpia Cimaglia, Capo Ripartizione Affari Legali di questa Azienda, regolarmente iscritta all'Albo Speciale degli Avvocati e Procuratori di Taranto;
- visto il D.P.R. n° 902/1986, in quanto applicabile;
- visto il bilancio di previsione 1996;
- visto lo Statuto Aziendale;
- a voti unanimi, con il voto consultivo favorevole del Direttore

DELIBERA

- di resistere in giudizio avverso il ricorso promosso dal dipendente Sig. Bello Luca per la causale di cui all'oggetto;
- di affidare mandato difensivo all'Avv. Olimpia Cimaglia, Capo Ripartizione Affari Legali dell'Azienda;
- di porre la presuntiva spesa di £ 100.000, a titolo di acconto per fondo spese, a carico del bilancio di previsione 1996 alla voce di Mastro "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Gruppo "Spese per prestazioni di servizi".

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il
12 DIC. 1996

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
IL DIRETTORE
A. M. A. M.
(Semeraro Raffaele)



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733

Taranto, li 19/dicembre/1996

Prot. n° : Dir/ 2544/96

Raccomandata a mano

Spett/le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Palazzo Latagliata

TARANTO

Compiegate alla presente trasmettiamo, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione e dal Presidente di questa Azienda, in data 5 e 18 dicembre 1996, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 286 - 287 - 288 - 289 - 290 - 291 - 292.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Francesco Lucibello)

P.2 -
M.ellone
19.12.96

3 DIC. 1996

STUDIO LEGALE LOVELLI
Avv. Angelo Raffaele Lovelli
Avv. Alfredo Lovelli
Dott. Massimiliano D'Alessandro
Taranto-Via Nitti, 88-Tel./Fax 099/4533993
S. Giorgio J.- C.so Umberto, 3-Tel. 099/5919016
Pretura Circondariale di Taranto

19460/96

Ryaneh/Lyole

D.d.b. C.A.A.

[Handwritten signature]

30 NOV 1996

Magistratura del Lavoro

Ricorso per il riconoscimento e la dichiarazione di illegittimità del provvedimento di collocamento in aspettativa, ed il pagamento delle dovute differenze retributive.

Ill.mo Sig. Pretore,

il sig. BELLO Luca, residente in Taranto e quivi elettivamente domiciliato alla via Nitti n°88, presso lo studio professionale dell'avv. Alfredo Lovelli, dal quale è rappresentato e difeso in forza di procura conferitagli a margine del presente ricorso;

Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, conferendogli ogni piena e ampia facoltà di legge ed eleggendo domicilio presso il suo studio professionale in Taranto alla via Nitti n°88, l'avv. Alfredo Lovelli

il sig. Bello Luca è dipendente della "Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto" (A.M.A.T.) a far tempo dal 16.II.1976, ed è inserito nella pianta organica aziendale con le mansioni di usciere - commesso - centralinista;

Luca Bello

[Handwritten signature]

con nota contraddistinta dal n°AP/656 di Prot. in data 27.VI.1995, il Direttore dell'Azienda resistente - ing. Francesco Lucibello - dispose il collocamento in aspettativa per motivi di salute dell'odierno ricorrente, a decorrere dal 1°.VII.1995 e senza determinazione di durata;

[Handwritten signature]
28 NOV 1996
CANCELLI

il collocamento in aspettativa del dipendente venne revocato con decorrenza dal 15.I.1996;

2

durante tutto l'arco del periodo di aspettativa, al sig. Bello Luca venne corrisposta metà della retribuzione contrattualmente dovutagli, pari a complessive f. 4.803.500;

con nota contraddistinta dal n°AP/765 di Prot. in data 26.VII.1996, l'odierno ricorrente venne nuovamente collocato in aspettativa per motivi di salute a decorrere dal 1°.VIII.1996, senza determinazione di durata e senza alcuna prestazione retributiva;

dallo scorso agosto non è intervenuta alcuna nuova comunicazione da parte dell'Azienda;

la materia del collocamento in aspettativa per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto è regolamentata dal R.D. 8 gennaio 1931 n°148, il cui art. 24 espressamente dispone al quarto comma che "l'aspettativa è deliberata dal Direttore, il quale ne determina la durata";

tale previsione normativa non è stata ottemperata dal Direttore della "Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto" (A.M.A.T.), il quale ha omissso in entrambi i provvedimenti a carico del sig. Bello Luca di determinarne la durata;

un ulteriore profilo di illegittimità del provvedimento impugnato va individuato nella violazione della norma contenuta nell'art. 29 del R.D. 8 gen-

naio 1931 n°148, il quale espressamente sancisce che "l'accertamento dei requisiti degli agenti è eseguito da medici di fiducia dell'azienda"; tale accertamento non è mai stato disposto ed espletato, sicché i provvedimenti di collocamento in aspettativa appaiono chiaramente ispirati da personali ed arbitrarie determinazioni del Direttore aziendale piuttosto che - come prescritto dalla vigente normativa - da seri ed obiettivi accertamenti diagnostici, compiuti da professionisti a ciò preposti;

l'illegittimità del collocamento in aspettativa comporta il credito del sig. Bello Luca per la retribuzione non corrispostagli nel periodo ricompreso tra il 1°.VII.1995 ed il 15.I.1996, pari a f. 4.803.500, per i ratei di tredicesima mensilità non computati, per la retribuzione non corrispostagli a decorrere dal 1°.VIII.1996 e per i relativi ratei di tredicesima mensilità non computati, oltre - su ciascuna voce di credito - la rivalutazione monetaria e gli interessi legali a decorrere dal dì di maturazione di ciascuno dei ratei non corrisposti;

tutto ciò premesso, il sig. Bello Luca, come innanzi rappresentato e difeso,

c h i e d e

che la S.S. Ill.ma voglia, a mente degli artt. 413 e

segg.ti C.P.C., fissare l'udienza per la discussione del ricorso ed accogliere all'esito le seguenti

C o n c l u s i o n i

Voglia il Sig. Pretore adito, disattesa e respinta ogni avversa eccezione, deduzione e conclusione:

- 1) accertare e dichiarare che i provvedimenti adottati dal Direttore dell'Azienda resistente aventi ad oggetto il collocamento in aspettativa del ricorrente sono illegittimi in quanto privi di determinazione della relativa durata e pronunciati in difetto dei prescritti accertamenti clinici ad opera di medici designati dall'Azienda stessa;
- 2) ordinare conseguentemente alla "A.M.A.T." la immediata riammissione in servizio del sig. Bello Luca;
- 3) condannare altresì la resistente Azienda al pagamento delle dovute differenze retributive - pari a complessive £. 4.803.500 - e dei ratei di tredicesima mensilità per il periodo ricompreso tra il 1°. VII.1995 ed il 15.I.1996, nonchè al pagamento della retribuzione e dei ratei di tredicesima mensilità a decorrere dal 1°.VIII.1996 e sino alla data di effettiva riammissione in servizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al saggio legale su cia-

scuna delle voci che compongono il credito propugnato dal ricorrente;

4) condannare infine l'Azienda resistente al ristoro delle spese di lite.

Allega:

- la nota contraddistinta dal n°AP/656 di Prot. in data 27.VI.1995;

- la nota contraddistinta dal n°AP/765 di Prot. in data 26.VII.1996;

- copia della busta paga relativa al giugno del 1995;

- copia della busta paga relativa al giugno del 1996.

Taranto, 24 ottobre 1996.

avv. Alfredo Lavelli



Il Pretore

letto il ricorso;

F I S S A

l'udienza di discussione per il giorno 11-4-97
ore 9.00 ordinando alle parti di comparire personalmente. Dispone che il ricorso e il presente decreto siano notificati al convenuto, a cura dell'attore, entro 10 giorni dalla data odierna.

Taranto, li 12-11-96

Il Cancelliere



Il Pretore



27.12.1955

IL CANCELLIERE

Relato di udienza - ad istanza dell'on. Alfredo Belli,
procuratore del sig. Belli, io sottoscritto Ufficiale Giu-
diziario ho notificato l'autorizzato ricorso per il
riconoscimento e la dichiarazione di illegittimità
del provvedimento di collocamento in aspettativa, ed
il pagamento delle somme differenziali relative ed il
pedissequo decreto di fissazione all'udienza per la
comparsa delle parti e la discussione del ricorso:

- all' A.M.A.T., "Azienda Municipalizzata Abitazione"
Taranto, in persona del suo legale rappresentante
pro-tempore, ed residente a Taranto alla via C. Battisti
ivi consegnando copia conforme all'originale a
mani del segretario della

Azienda. *Arturo Santanada*
F. deblat *Arturo Santanada*
- RA 2/12/1955

ARTURO SANTANADA
ASSISTENTE U.N.E.P.
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATTA DI TARANTO